

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“Lingue e Culture Europee” (CLASSE L-12)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 3
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 5
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 5
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 5
Art. 9 – Piani di studio	pag. 6
Art. 10 – Prova finale	pag. 6
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 7
Art. 12 – Tutorato	pag. 7
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 7
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 7
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 8

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studio in Lingue e culture europee L-12, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Studi linguistici e culturali. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Lingue e culture europee di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono superare una prova di ammissione come da programmazione locale degli accessi.

2. Per l'accesso al corso di laurea, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di livello B1 in una delle quattro lingue - francese, inglese, spagnolo e tedesco - prescelta come prima lingua e di livello A2 in una delle quattro lingue in quanto seconda lingua degli studi curriculari (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue).

3. Le conoscenze e le competenze richieste per l'accesso vengono verificate tramite un test di livello in entrambe le due lingue curriculari.

Sono esonerati dal test di livello gli studenti e le studentesse immatricolate/i che, relativamente alle lingue curriculari scelte, dispongono di:

1) certificazione linguistica di livello B1 (o superiore) del Quadro Comune Europeo di Riferimento, conseguita da non più di 5 anni, riconosciuta valida. L'elenco delle certificazioni riconosciute è consultabile sul sito del Centro Linguistico d'Ateneo (CLA) Il link è il seguente

<http://www.cla.unimore.it/site/home/certificazioni.html>

oppure

2) autocertificazione di aver svolto durante la scuola superiore un percorso di formazione integrata conclusosi con il rilascio di un doppio titolo, es. Diploma ESABAC.

4. In caso di mancato raggiungimento dei livelli indicati al comma 2, vengono attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (di seguito OFA) e saranno predisposte attività didattiche integrative con successivo accertamento.

La studentessa /lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritta/o come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Nel primo semestre agli studenti principianti assoluti viene offerta una didattica integrativa nelle lingue francese, spagnolo e tedesco. Per la lingua inglese, invece, sono previste attività di autoapprendimento.

I test di verifica degli OFA si terranno nei mesi di gennaio, giugno e settembre del primo anno. Questi test verificano l'effettiva acquisizione delle competenze risultate insufficienti e/o lacunose, a seguito del test di livello (lessico, grammatica e comprensione scritta).

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono reperibili alla seguente pagina:

<https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html>

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati dell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito del Dipartimento <http://www.dslc.unimore.it/site/home.html>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito del Dipartimento <http://www.dslc.unimore.it/site/home.html>

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione della/dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per le/gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 7.

L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in:

<ul style="list-style-type: none"> - esame orale o - prova scritta o - tesina su un argomento trattato nel corso o - relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure - test con domande a risposta libera o a scelta multipla o - prova di laboratorio o - esercitazione al computer o - una combinazione di alcune delle precedenti tipologie. <p>Sia le modalità dell'accertamento e le verifiche parziali in itinere, sia i criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla/dal docente responsabile dell'attività formativa.</p> <p>Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutte e tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.</p> <p>Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità delle candidate e dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.</p>
<p>4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.</p>
<p>5. Per quanto riguarda le lingue oggetto di studio, alle studentesse e agli studenti è richiesto ogni anno di corso il raggiungimento di un livello minimo nelle competenze linguistiche (secondo i livelli del Quadro di Riferimento Europeo), che vengono verificate nell'ambito dei corsi di dottorato offerti dal CdS attraverso prove in itinere effettuate dalle collaboratrici linguistiche del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), le quali tengono i suddetti corsi di dottorato. Al I anno di corso le studentesse e gli studenti vengono inseriti in tali corsi differenziati sulla base del livello conseguito nei test di livello o in base alle certificazioni riconosciute. Negli anni II e III l'inserimento nei corsi di dottorato avviene sulla base del livello conseguito nell'anno precedente.</p> <p>Al termine del corso di laurea sono richieste le prove di livello di competenza linguistica (LCL) o una certificazione internazionale nella prima e seconda lingua di studio. Nello specifico, è richiesto almeno il livello C1 nella prima lingua di studio e il B2 nella seconda lingua.</p> <p>È possibile conseguire un ulteriore C1 nella seconda lingua che viene riconosciuto come idoneità.</p>
<p>6. I risultati dei tirocini verranno verificati dalle/dai docenti responsabili. Il riconoscimento dei crediti avviene sulla base della consegna di una tabella presenze e della scheda tirocinio firmata dalla/dal docente tutor scientifico previa verifica del profitto.</p> <p>I risultati dei periodi di studio all'estero vengono verificati e convalidati attraverso la redazione di apposita "delibera di riconoscimento crediti" sottoposta all'approvazione della Giunta di Dipartimento. La procedura di convalida delle attività didattiche si attiene ai principi dettati dal D.M. 26 luglio 2007 n. 386, ossia alla coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.</p>
<p>7. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.</p>
<p>8. Per ogni attività formativa sono previsti un minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento).</p> <p>Non sarà possibile iscriversi più di 3 volte allo stesso esame nell'arco di 12 mesi, conteggiate a partire dalla prima iscrizione.</p> <p>L'iscrizione è da considerarsi confermata ogni volta che, ad appello chiuso, lo studente o la studentessa risulta nella lista di coloro che si sono prenotati a sostenere l'esame.</p>
<p>9. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame, anche in caso di trasferimento da altri Atenei. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il</p>

conseguimento del titolo di studio.
10. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi
<p>1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.</p> <p>Per poter sostenere gli esami di profitto negli insegnamenti di lingua al secondo e terzo anno è necessario aver superato l'esame di profitto del medesimo insegnamento dell'anno precedente considerato propedeutico.</p> <p>2. La/lo studente viene iscritta/o come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.</p> <p>3. La/lo studente decade dallo status di iscritta/o qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.</p>
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti
Agli interessati e alle interessate che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti
<p>1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito e subordinato al superamento della prova di ammissione organizzata per tutte e tutti gli interessati al CdS (primo anno) presentando l'apposita domanda entro la data fissata dal bando.</p> <p>Il riconoscimento di CFU è almeno pari al 50% se lo studente proviene da un corso di studio appartenente alla medesima classe.</p> <p>L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera di una commissione del CCdS secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La commissione valuta i singoli esami sostenuti dal/la richiedente, indipendentemente dal Corso di Laurea di provenienza. • Riconosce in toto quegli esami che corrispondono come settore scientifico disciplinare, come numero di crediti e come tipo di valutazione (ad esempio voto o idoneità). • Può riconoscere in parte quegli esami che corrispondono come settore scientifico disciplinare ma non come numero di crediti o come tipo di valutazione. • Può riconoscere quegli esami che sono in settori scientifico disciplinari affini a quelli richiesti dal piano di studi del CdS in Lingue e Culture Europee, riservandosi di fare proporzioni sui crediti che garantiscano il valore formativo dell'insegnamento (in questo senso un esame in un settore affine può essere riconosciuto per un numero di crediti minore). • Nel riconoscere gli esami, la commissione si assicura che sia mantenuta la progressione formativa tra le annualità (in questo senso cercherà di riconoscere gli esami in modo da completare le attività della prima annualità e poi della seconda e poi della terza, piuttosto che riconoscere qualche esame su tutte le annualità, lasciandole incomplete). Questo criterio è importante per favorire la frequenza dell'annualità a cui la/lo studente viene iscritta/o. <p>Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Si ritiene assolto l'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) se è stato superato un esame da almeno 9 CFU nelle lingue di studio.</p>

<p>2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.</p>
<p>Art. 9 – Piani di studio</p>
<p>1. Le studentesse /gli studenti devono presentare un piano di studio personale, che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione delle studentesse /degli studenti. La coerenza del singolo piano di studio con il progetto formativo sarà valutata dal CCdS in base alle motivazioni addotte. Le attività formative a scelta della/dello studente sono intese a favorire la flessibilità del percorso formativo e a facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione. Purché coerenti con il progetto formativo del CdS, possono comprendere, senza limitazioni, tutte quelle offerte nell'Ateneo. Possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti. I risultati conseguiti in tali attività sono registrati con il voto e il numero di CFU che a loro compete.</p>
<p>2. Il periodo per la presentazione di piani di studio individuali è dal 1 dicembre al 30 aprile.</p>
<p>3. La commissione del CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto al piano formativo del corso di laurea. Salvo accordi particolari che possono sussistere nel caso di, ad esempio, scambi internazionali, i piani di studio individuali vanno presentati entro il 30 settembre di ciascun anno e la commissione si pronuncia in via definitiva entro il 31 maggio. La /lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione che può decidere di rivalutare la proposta alla luce delle spiegazioni della/ dello studente.</p>
<p>Art. 10 – Prova finale</p>
<p>1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale porta a compimento il percorso formativo al fine di ottenere la laurea triennale in Lingue e Culture Europee. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto su un argomento coerente con le conoscenze acquisite durante il triennio. La/il candidata/o al titolo di Dottore/Dottoressa in Lingue e Culture Europee dimostra con il suo lavoro scritto competenze critiche, una buona conoscenza della documentazione di riferimento, della bibliografia scientifica e una buona competenza linguistica nonché autonomia nell'elaborazione. L'elaborato scritto è redatto in italiano o in lingua straniera – in accordo con la relatrice/ il relatore –, è ben strutturato e formulato in modo chiaro e preciso, ed è completato da un riassunto del contenuto in lingua italiana e in lingua inglese.</p>
<p>2. Ogni studente sceglie un/una docente o un ricercatore/una ricercatrice del Dipartimento in qualità di relatrice/relatore con cui concorda la modalità di lavoro. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione della relatrice/del relatore avvengono entro tre mesi sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al/alla Presidente del CCdS. La relatrice/il relatore effettua una valutazione del lavoro svolto e comunica il suo voto alla commissione di laurea che, nel giorno del relativo appello, assegna il voto finale e procede alla proclamazione. Per la valutazione della prova finale valgono i seguenti criteri/punteggi: Fascia A: 5 punti (fascia di eccellenza) elaborati che dimostrano un'ottima capacità di orientamento critico e di organizzazione del lavoro, anche con aspetti di originalità. Fascia B: 4 punti elaborati che dimostrano un'ottima capacità di orientamento critico e di organizzazione del lavoro. Fascia C: 2-3 punti elaborati che rispondono ai criteri compilativi e che dimostrano una buona capacità di orientamento critico e di organizzazione del lavoro.</p>

Fascia D: 0-1 punti elaborati mediocri e appena sufficienti.
3. La commissione giudicatrice per la prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da non meno di 5 membri.
Art. 11 – Conseguimento della laurea
1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. La/lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera della/ dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma: a) della media ponderata dei singoli esami, pesati a seconda del loro valore espresso dai crediti; b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 110/110. Per l'attribuzione della lode la/lo studente deve conseguire i seguenti risultati: 1) una prova finale giudicata di fascia A (5 punti fascia di eccellenza); 2) un punteggio complessivo di almeno 110/110, sommando la prova finale e la media ponderata degli esami. <i>1 punto di bonus verrà attribuito a tutte/i coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment". Si terrà conto dell'effettiva presenza delle/dei rappresentanti degli studenti ai Consigli di Corso, che non dovrà essere inferiore al 70% delle riunioni.</i>
4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.
Art. 12 – Tutorato
1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica
1. La/il Presidente è la/il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con la figura di un/una Responsabile della Qualità (RQ) e del CCdS, vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Nelle attività di assicurazione della qualità la/il Presidente è affiancata/o da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame e comprendente la figura del RQ CdS) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle

stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it/ e <http://www.dslc.unimore.it/site/home.html>

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali la/il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con la/ il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia.